

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI GASOLIO

AD USO TRAZIONE PER GLI AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA

DAL [•]/[•]/[•] AL [•]/[•]/[•] (CIG [•])

Con la presente scrittura privata, tra **APAM ESERCIZIO S.p.A.** con sede legale a Mantova in Via dei Toscani n. 3/c, C.F. e P. IVA n. 02004750200, in persona del Presidente e Legale Rappresentante sig. Daniele Trevenzoli, nato a Villimpenta (MN) il 08/03/1961, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito indicata come APAM)

E

la Società [•], con sede legale a [•] in Via [•] n. [•], C.F. E P. IVA n. [•], in persona del [•], Sig. [•], nato a [•] il [•]/[•]/[•], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (di seguito denominata Fornitore)

di seguito congiuntamente “**PARTI**” e disgiuntamente “**PARTE**”

PREMESSO CHE

- ✓ in data [•]/[•]/[•] è stata indetta gara a procedura ristretta, tra gli operatori economici iscritti al Sistema di Qualificazione istituito da Apam, per la fornitura di gasolio ad uso trazione per gli autobus di Apam Esercizio Spa dal [•]/[•]/[•] al [•]/[•]/[•];
- ✓ in data [•]/[•]/[•] è stata esperita la suddetta procedura;
- ✓ con prot. n. [•]/SA del [•]/[•]/[•] Apam ha comunicato all'Appaltatore la proposta di aggiudicazione della fornitura;
- ✓ l'Appaltatore ha prodotto nei termini richiesti, la documentazione necessaria per la conferma dell'aggiudicazione e la stipula del relativo

CONTRATTO;

- ✓ con delibera del [•]/ [•]/ [•] il Consiglio di Amministrazione di Apam Esercizio Spa ha approvato l'aggiudicazione;
- ✓ in data [•]/ [•]/ [•] è stata inviata la comunicazione di aggiudicazione e di esito gara ai concorrenti partecipanti, ai sensi dell'art. 76 D. Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso, tra le PARTI si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - VALIDITÀ DELLE PREMESSE, DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, nonché l'offerta economica presentata dal Fornitore sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente CONTRATTO.

ART. 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'erogazione della fornitura, oggetto del presente CONTRATTO, è regolata:

- a) dalle clausole del CONTRATTO e dagli atti ivi richiamati, in particolare dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le comunicazioni tra APAM e il Fornitore, inerenti alla fornitura in oggetto, avverranno ai seguenti contatti di [•]:

Per Invio Ordini Fornitura - [•] - Tel. [•]

Per Gestione Fatture/Listini - [•] - Tel. [•]

Per attività Sicurezza - RSPP [•] - Cell. [•]

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

APAM affida al Fornitore, che accetta, la fornitura del gasolio ad uso autotrazione BTZ 0,001% (10 ppm) costituente il fabbisogno di APAM Esercizio SpA, stimato in lt. [•] (litri [•]), per il periodo [•]/[•]/[•] – [•]/[•]/[•].

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PETROLIFERO

Il gasolio dovrà essere conforme alle norme che disciplinano il contenimento delle emissioni inquinanti e alle norme UNI EN 590/2004 e altre normative applicabili.

Nel periodo dal 01/11/2021 al 31/12/2021 (ovvero fino al 31/03/2022, in caso di attivazione della proroga tecnica) dovrà essere fornito, **senza variazioni di costo, gasolio per autotrazione di tipo invernale**, adatto alle basse temperature (fino a -12° C).

In caso di specifica richiesta da parte di APAM, dovrà essere consegnato gasolio (CFPP≤-21°), con denominazione commerciale “artico”, avente le caratteristiche previste dalla vigente normativa italiana ed europea in materia EN 116:2000. Esclusivamente in questo caso, APAM riconoscerà al Fornitore un maggior importo per litro di carburante pari a € 0,015 (euro **zerovirgolazeroquindici**).

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente CONTRATTO avrà durata dal [•]/[•]/[•] al [•]/[•]/[•], senza previsione di rinnovo.

Nel caso in cui, alla scadenza del CONTRATTO, Apam non avesse completato la procedura di gara per una nuova assegnazione, l'Appaltatore sarà tenuto a continuare la fornitura di gasolio ad uso trazione, alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto, e comunque per non più di un mese dalla scadenza, ossia fino al [•]/[•]/[•].

ART. 6 - PREZZI CONTRATTUALI

Per la determinazione del prezzo si applica la maggiorazione a base di gara offerta, pari a €/mc [•] ([•]), da sommarsi al prezzo unitario del prodotto, che sarà valido per l'intera settimana, determinato sulla base della rilevazione pubblicata sulla "Staffetta Quotidiana Petrolifera" del giorno di chiusura dei mercati della settimana precedente la consegna del prodotto, espressa in Euro per mille litri, relativa a "Forniture gasolio – Mercato del Mediterraneo – Carichi CIF – Diesel 10 ppm".

L'importo così ottenuto, maggiorato dell'accisa prevista e arrotondato alla quinta cifra decimale, costituirà il prezzo finito IVA esclusa per 1.000 litri di prodotto.

Allo scopo di consentire la verifica del prezzo, all'inizio di ogni settimana il Fornitore deve inviare, a mezzo posta elettronica a mezzo mail (a.spaggiari@apam.it e apam@apam.it) un report analitico del calcolo del prezzo finale Euro/litro, che sarà valido per tutta la settimana di riferimento, corredato di copia della rilevazione dei valori di riferimento dalla "Staffetta Quotidiana Petrolifera".

ART. 7 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto, compresa l'opzione di proroga di

cui al precedente art. 4, è stimato in € [•] (euro [•]) + Iva, di cui:

– € [•] (euro [•]) + Iva per la fornitura di gasolio per autotrazione per il periodo [•]/[•]/[•] – [•]/[•]/[•];

- € [•] (euro [•]) + Iva, in caso di proroga tecnica dal [•]/[•]/[•] al [•]/[•]/[•];

– € [•] (euro [•]) + Iva per oneri di sicurezza.

ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le consegne, generalmente bisettimanali, devono essere eseguite, entro il termine indicato da Apam, franco cisterna nei giorni feriali (sabato e prefestivi esclusi) dalle ore 8.00 alle 13.00, negli impianti di distribuzione presso i seguenti depositi di Apam:

- Deposito Mantova – Via Dei Toscani n. 3/c

- cisterne: n. 3 da 40 mc
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax/mail
- consegna con conta-litri ed emissione del cartellino a fine scarico

- Deposito di Carpenedolo (Bs) – Loc. Taglie n. 2/e

- cisterne: n. 2 da 15 mc
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax/mail
- consegna con conta-litri ed emissione del cartellino a fine scarico.

Ogni consegna deve essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge.

Apam si riserva di chiedere al Fornitore, in casi straordinari di emergenza, consegne anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari indicati, senza

alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo.

Lo scarico del prodotto dovrà avvenire sempre in presenza di un tecnico/operaio incaricato da Apam e il personale addetto alle operazioni dovrà disporre di tutti i DPI e attrezzature antincendio previsti dalla legge per l'espletamento del servizio di consegna del prodotto petrolifero.

ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore deve osservare di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il personale addetto dell'appaltatore o del collaboratore incaricato delle consegne del gasolio, dovranno disporre di tutti i DPI e attrezzature antincendio previsti dalla normativa per l'espletamento del servizio di fornitura del prodotto petrolifero.

Il Fornitore si impegna, altresì, ad ottemperare, nell'esecuzione della fornitura, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi a categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono.

Il Fornitore sarà ritenuto responsabile dei danni a persone e/o cose causati dall'operato dei propri dipendenti e dai prodotti forniti.

Qualora nel corso delle operazioni di scarico, si verificassero sversamenti di prodotto nel luogo di consegna causati dal proprio personale o dal personale del collaboratore incaricato delle consegne, il Fornitore sarà obbligato a procedere, a proprie spese, alla rimozione del prodotto sversato e alla

bonifica del luogo di consegna.

In relazione ai rischi connessi al presente servizio il Fornitore ha presentato copia della polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Prestatori di Lavoro (RCO) n. [•], rilasciata da [•] con validità fino alle ore [•] del [•].[•].[•].

ART. 10 - NOMINATIVI DEGLI ADDETTI ed ELENCO VEICOLI

Il Fornitore ha comunicato i seguenti dati, relativi ai dipendenti ed ai veicoli autorizzati all'accesso:

- Sig. [•]
- Veicoli: [•]

OPPURE IN ALTERNATIVA

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affiderà il servizio di trasporto e di scarico del prodotto petrolifero presso le sedi Apam indicate al precedente art. 8.

I pagamenti delle relative competenze verranno effettuati dal Fornitore che dovrà trasmettere ad Apam copia delle fatture quietanzate, emesse dal collaboratore.

Il Fornitore ha depositato presso Apam le copie conformi all'originale dei contratti di autotrasporto di merci su strada, stipulati con [•], nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dei collaboratori, dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

Il Fornitore resta comunque il solo e unico responsabile della perfetta esecuzione del CONTRATTO e si obbliga a manlevare Apam da qualsiasi pretesa di terzi, restando responsabile per i danni che dovessero derivare ad

Apam o a terzi per fatti imputabili ai soggetti a cui sono affidate le suddette attività.

ART. 11 - FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Il Fornitore emetterà una fattura per ogni singola consegna effettuata, indicando il riferimento al presente CONTRATTO e al singolo ordinativo di fornitura.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente in formato elettronico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it dovrà essere in regime Split Payment, con l'indicazione *"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72"*.

Si richiede, inoltre, di trasmettere ad Apam una copia di cortesia in formato pdf.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario entro 60 gg dal ricevimento della fattura, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 12 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nelle indicazioni nel corpo della fattura dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara ([●]).

Il Fornitore ha dichiarato che gli estremi del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, al presente CONTRATTO, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni, sono i seguenti:

1. Istituto di credito: [•]

IBAN: [•]

Persone delegate ad operare sul conto:

- [•] – codice fiscale [•]

Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, APAM, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG).

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente CONTRATTO, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria/fidejussione bancaria n.[•] rilasciata da [•] in data [•]/[•]/[•] per l'importo garantito di € [•] (euro [•]), pari al [•]% dell'importo presunto dell'appalto alla data di aggiudicazione, (ev. ridotto ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. 50/2016, del 50% e dell'ulteriore 20%, avendo il Fornitore presentato copia conforme all'originale delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità, rilasciate da [•]).

Tale cauzione resterà vincolata in favore di APAM per tutta la durata contrattuale, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle forniture.

ART. 14 - PENALI

Per ogni consegna ritardata di oltre 24 dalla data di invio della richiesta a mezzo fax o mail e per ogni ulteriore giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a **€ 300,00 (euro trecento/00)**, salva la risarcibilità del danno.

Apam, qualora fosse necessario, in conseguenza della mancata consegna da parte del Fornitore potrà richiedere la consegna all'operatore economico classificatosi come secondo in graduatoria, addebitando al Fornitore conseguenti maggiori oneri, salva l'eventuale responsabilità per danni.

Le penalità applicate saranno detratte dall'Appaltante in occasione del pagamento immediatamente successivo.

Qualora l'ammontare complessivo annuo delle penali applicate risulti superiore al 10% dell'importo contrattuale sarà facoltà di APAM recedere dal CONTRATTO.

Resta altresì fermo il diritto di APAM di risolvere in danno il CONTRATTO in caso di comportamenti negligenti dell'Appaltatore che rechino grave pregiudizio.

ART. 15 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora l'utilizzo di gasolio fornito provochi danni al veicolo sul quale è utilizzato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà risarcimento dei danni, calcolato tenendo conto del rimborso del:

- costo di ripristino del veicolo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della mano d'opera impiegata, alla tariffa di 35,00 euro/ora;
- costo di "fermo del veicolo" (mancato ricavo per indisponibilità veicolo), valutato pari a 100,00 euro/giorno.

In ogni caso, le eventuali sostituzioni in linea dell'autobus rese necessarie a seguito di guasto, saranno addebitate al Fornitore al costo unitario una-tantum di € 150,00.

Gli eventuali traini dell'autobus, necessari a seguito di un guasto occorso a causa di gasolio non conforme, saranno addebitati al Fornitore al costo unitario una-tantum di € 400,00.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO e DEL CREDITO

E' vietata la cessione, anche parziale, del CONTRATTO. La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

APAM ha facoltà di risolvere il CONTRATTO mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'art. [•] del Capitolato d'Oneri.

La risoluzione del CONTRATTO legittima anche la risoluzione dei singoli OdA in corso di esecuzione, a meno che la mancata fornitura pregiudichi l'utilizzo alla quale era destinata, ed è causa ostativa all'affidamento di nuovi Ordini di Acquisto.

Il CONTRATTO è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare.

ART. 18 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.

- ✓ essere a conoscenza del D. Lgs 231/2001, di impegnarsi al rispetto della normativa prevista e di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso decreto;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il CONTRATTO di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 19 - CONTROVERSIE e FORO COMPETENTE

Il presente CONTRATTO è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del CONTRATTO non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa al CONTRATTO di somministrazione qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 e dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, le PARTI dichiarano di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai fini della stipula e dell'esecuzione del presente CONTRATTO.

ART. 21 - CLAUSOLE FINALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese del CONTRATTO e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente CONTRATTO, le PARTI fanno riferimento:

- a) al Bando e Disciplinare di Gara e al Capitolato d'Oneri per la fornitura gasolio ad uso autotrazione per autobus oggetto del presente CONTRATTO;
- b) all'Offerta economica presentata da [•] in data [•]/[•]/[•];
- c) alle norme del Codice civile e alle altre normative in materia, al D. Lgs. n. 50/2016, salvo il rispetto delle disposizioni Comunitarie direttamente applicabili.

Mantova, [•]/[•]/[•]

Prot. n. [•]/SA

APAM ESERCIZIO S.p.A.

[•]

Il Presidente e Legale Rappresentante

[•]

Sig. Daniele Trevenzoli

Sig. [•]

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le PARTI

dichiarano di approvare specificamente il contenuto dei seguenti articoli del presente CONTRATTO:

ART. 5 - PREZZI CONTRATTUALI

ART. 7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

ART. 11 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 13 – PENALI

ART. 14 - RISARCIMENTO DEI DANNI

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 17 – PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO –
MODELLO ORGANIZZATIVO

ART. 18 – CONTROVERSIE e FORO COMPETENTE

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

APAM ESERCIZIO S.p.A.

[•]

Il Presidente e Legale Rappresentante

[•]

Sig. Daniele Trevenzoli

Sig. **[•]**

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)